



Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit



**Posizione del Comitato Ecolabel Ecoaudit sul
Certificato Prevenzione Incendi (CPI)**

Approvata dalla Sezione EMAS del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
in data 13 settembre 2012

Posizione del Comitato Ecolabel Ecoaudit sul Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

L'entrata in vigore del DPR 151/11 (di seguito regolamento) ridefinisce le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi distinguendole in tre categorie e assoggettandole ad una disciplina differenziata in tema di procedure valutative e di modalità di controllo.

Tenuto conto delle novità introdotte, questo Comitato ritiene di dover fornire ai Verificatori Ambientali accreditati le condizioni minime per procedere, previa verifica, alla convalida della Dichiarazione Ambientale (DA).

Fermo restando che il VA dovrà richiedere all'organizzazione:

- che tutte le proprie attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato I del suddetto DPR siano state correttamente classificate secondo le tre categorie (A – B – C),
- che i relativi procedimenti amministrativi siano stati attivati nel rispetto dei requisiti e dei tempi dettati dalla legge,

si riportano di seguito ulteriori elementi specifici da valutare.

Attività ricadenti nella categoria A

L'organizzazione deve:

- aver presentato la SCIA secondo quanto disposto dall'art. 4 del regolamento;
- in caso di opere di adeguamento alla normativa antincendio particolarmente complesse, aver definito un programma realizzativo che ne indichi le fasi ed i tempi di esecuzione;
- aver adottato, nel periodo transitorio, specifiche misure tecnico-gestionali tali da garantire, a giudizio del VA, un grado di sicurezza equivalente alla situazione preesistente;
- in caso di sopralluogo del Comando dei VV.F., conservare copia del verbale della visita tecnica e adottare, a fronte di eventuali carenze rilevate, gli opportuni provvedimenti correttivi.

Attività ricadenti nelle categorie B e C

L'organizzazione deve:

- aver presentato al Comando dei VV.F. il progetto di adeguamento alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi e aver ricevuto il relativo parere di conformità;
- aver evaso eventuali richieste di integrazione dei VV.F.;
- aver avviato i lavori di adeguamento secondo quanto stabilito nel progetto ed in conformità ad eventuali scadenze prestabilite o prescrizioni dei VV.F.;
- in caso di opere di adeguamento alla normativa antincendio particolarmente complesse, aver definito un programma realizzativo che ne indichi le fasi ed i tempi di esecuzione;
- aver adottato, nel periodo transitorio, specifiche misure tecnico-gestionali tali da garantire, a giudizio del VA, un grado di sicurezza equivalente alla situazione preesistente;
- aver presentato la SCIA secondo quanto disposto dall'art. 4 del regolamento;
- in caso di sopralluogo del Comando dei VV.F., conservare copia del verbale della visita tecnica (cat. B) e adottare, a fronte di eventuali carenze rilevate, gli opportuni provvedimenti correttivi (cat. B – C).

Su tali elementi l'organizzazione deve fornire adeguata informazione di sintesi inserendola nella DA nella parte dedicata alla gestione delle emergenze, indicando la data di presentazione della SCIA.

Il VA dovrà verificare la corretta conduzione dei lavori previsti dal progetto e monitorare nel tempo il comportamento dell'organizzazione nei riguardi della pratica antincendio. In ogni caso, il VA dovrà tener conto nelle sue valutazioni della natura degli interventi ancora da realizzare, dello stato di avanzamento del progetto, della natura e dell'entità dei rischi residui, dell'esistenza di provvedimenti tecnico gestionali compensativi dei rischi residui.

Casi in cui la DA non può essere convalidata:

- organizzazione che, pur essendo tenuta a farlo, non ha presentato la SCIA;
- organizzazione con CPI ex art. 3 DPR 37/98 scaduto e che alla data della verifica non ha presentato la richiesta di rinnovo ai sensi dell'art. 5 DPR 151/11;
- organizzazione che perdura nella mancata attuazione del programma di esecuzione delle opere di adeguamento;
- organizzazione con sopralluogo eseguito ma che non ha avviato o non intende avviare azioni per soddisfare le prescrizioni dei VV.F.;
- difformità fra la situazione riscontrata in sede di audit e quanto riportato nell'istanza di SCIA o nel CPI conseguito;
- organizzazione che in materia non è conforme con quanto previsto dal DM 10/3/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro) art.5 e seguenti, all. VIII.

Organizzazioni soggette al D. lgs 334/99 e s.m.i. e che non possiedono il CPI: deve essere soddisfatto il comma 6 dell'art.4 del DM del Ministero dell'Interno del 19/3/01 (GU 80 del 5/4/01); le pertinenti informazioni vanno inserite nella DA nella parte dedicata alla gestione delle emergenze.